Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 55

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma Venerdì, 6 marzo 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1935

1936

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 55 DEL 6 MARZO 1936-XIV:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe d'estimo stabilite per i Comuni costituenti il distretto di Scalea della provincia di Cosenza.

(578)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 7 novembre 1935-XIV, n. 2529.

Approvazione del regolamento per la esecuzione del R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1844, convertito nella legge 18 aprile 1935, n. 961, istitutivo dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi in Firenze.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1844, convertito nella legge 18 aprile 1935, n. 961, con cui è stato istituito l'« Ente nazionale di lavoro per i ciechi », con sede in Firenze;
Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Ministro per l'interno, la guerra, la marina, l'aeronautica e le corporazioni, di concerto con i Ministri per la giustizia, le finanze, l'educazione nazionale e le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato l'unito regolamento per la esecuzione del R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1844, convertito nella legge 18 aprile 1935, n. 961, istitutivo dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi, con sede in Firenze.

Detto regolamento sarà munito di visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Ministro per l'interno proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 novembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL — DE VECCHI DI VAL CISMON — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *marzo* 1936 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 370, *foglio* 1. — MANCINI.

Regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1844, convertito nella legge 18 aprile 1935, n. 961, con cui è stato istituito l'Ente nazionale di lavoro per i ciechi, con sede in Firenze.

TITOLO I. — *Disposizioni generali.*

Art. 1 (art. 1 legge). — L'Ente nazionale di lavoro per i ciechi, istituito per iniziativa dell'Unione italiana dei ciechi e con la collaborazione dell'Associazione nazionale fra i mutilati ed invalidi di guerra, fruisce, a norma del terzo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1844, per la durata di dieci anni, delle facilitazioni di cui ai commi seguenti:

Sono estese all'Ente tutte le disposizioni di favore generali e speciali vigenti per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

E' esente da qualsiasi tributo fondiario, erariale, provinciale e comunale.

E' equiparato alle Amministrazioni dello Stato per quanto riguarda ogni altra disposizione in materia fiscale e può valersi delle prestazioni del Provveditorato generale dello Stato e di altri uffici statali.

Si applicano ad esso le disposizioni relative alle Amministrazioni predette sulla consulenza, rappresentanza e difesa da parte della Avvocatura dello Stato, comprese quelle degli articoli 6 e 11 del testo unico approvato con R. decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

Gli organi dell'Ente sono ammessi al godimento della franchigia postale, telegrafica e telefonica secondo le norme e le limitazioni stabilite per gli uffici statali.

Art. 2 (art. 2 legge). — A cura dell'Ente verranno, pel raggiungimento dei suoi fini, istituiti speciali stabilimenti nei centri ritenuti più adatti, tenuto conto dei nuclei dei ciechi in essi esistenti e delle particolari condizioni tecnico-commerciali di ambiente.

Per l'impianto di nuovi stabilimenti o per l'ampliamento di quelli esistenti dovranno osservarsi le norme di cui alla legge 12 gennaio 1933, n. 141, relative all'autorizzazione di nuovi impianti industriali.

Art. 3 (art. 2 legge). — Gli istituti pubblici e privati a favore dei ciechi, di cui a norma del R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1844, può avvalersi l'Ente, sono tenuti a fornire ad esso tutte le notizie ed informazioni relative alle lavorazioni eseguite dai ciechi con o senza l'aiuto di personale vedente.

Art. 4 (art. 4 legge). — L'Ente nazionale trasmetterà ai vari Ministeri l'elenco dei materiali che possono essere prodotti nei propri stabilimenti.

Ciascun Ministero potrà far visitare tali stabilimenti da apposite Commissioni per accertare l'idoneità tecnica dell'Ente nazionale ad eseguire le forniture che possano interessarlo.

Art. 5 (art. 4 legge). — Pei materiali per i quali sia stata riconosciuta la idoneità tecnica dell'Ente nazionale alla loro produzione, ciascun Ministero commetterà al medesimo una quota parte delle forniture di detti materiali attenendosi alle disposizioni di cui all'art. 6.

La quota suddetta, nel primo biennio, non potrà essere inferiore al 10 per cento e sarà stabilita da ciascun Ministero anche nei confronti degli enti parastatali su cui esercita la propria vigilanza tenendo presente la opportunità di agevolare l'Ente nazionale per le forniture nelle quali il lavoro dei ciechi sia più redditizio e che l'Ente stesso avrà cura di segnalare.

Art. 6 (art. 4 legge). — Le condizioni e i prezzi della quota delle forniture da riservare all'Ente a termini dell'art. 4 del R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1844, saranno stabiliti con apposite convenzioni tra l'Amministrazione concedente e l'Ente nazionale sulla base dei prezzi ottenuti dalla Amministrazione stessa nell'ultima aggiudicazione (in seguito ad asta pubblica o a licitazione privata), purchè di data non anteriore a tre mesi.

Se tale aggiudicazione sia di data più remota, i prezzi verranno stabiliti, di comune intesa, sulla base delle quotazioni del mercato.

Art. 7 (art. 4 legge). — Nei bienni successivi al primo, la quota delle forniture appaltate da riservare all'Ente nazionale, e che dovrà sempre essere non inferiore al 10 per cento, sarà — giusta l'art. 4 del R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1844 — determinata anche per gli enti parastatali, con decreto del Capo del Governo, sentiti i Ministri interessati.

TITOLO II. — *Delle maestranze addette agli stabilimenti.*

Art. 8 (art. 1 legge). — Agli effetti della legge costitutiva dell'Ente, si considerano ciechi idonei al lavoro coloro che, in conseguenza di ferite di guerra o per la causa nazionale o per infortunio sul lavoro o per infermità esistente dalla nascita o comunque contratta, siano completamente ciechi, o non abbiano la capacità visiva superiore al conteggio delle dita alla distanza della visione ordinaria da vicino e non presentino altre anormalità da renderli non suscettibili di riadattamento al lavoro.

Art. 9 (art. 2 legge). — Il personale vedente, assunto in servizio presso i laboratori con le preferenze stabilite nell'art. 2 del R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1844, dovrà risultare di sana e robusta costituzione, senza alcun difetto fisico che ne menomi le capacità lavorative.

Art. 10. — L'idoneità al lavoro, sia dei ciechi che del personale ausiliario vedente da adibire ai laboratori, verrà accertata, con giudizio insindacabile, dai medici di fiducia dell'amministrazione dell'Ente.

TITOLO III. — *Ordinamento e attribuzioni degli organi amministrativi.*

Art. 11 (art. 3 legge). — All'Ente nazionale è preposto un Consiglio direttivo di amministrazione di otto membri nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, e designati rispettivamente:

uno dallo stesso Ministro per l'interno;
uno dal Ministro per l'educazione nazionale;
uno dal Ministro per le corporazioni;
uno dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra;
quattro dall'Unione italiana dei ciechi.

Con lo stesso decreto è nominato, fra i componenti, il presidente.

Il Consiglio di amministrazione, nella sua prima riunione, nomina, tra i suoi componenti, il consigliere delegato.

Il presidente, il consigliere delegato ed i consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Decadono dalla carica i membri del Consiglio che, senza giustificato motivo, non intervengano a cinque sedute consecutive. La decadenza è pronunciata dal Consiglio ed il Ministro per l'interno la può promuovere.

Alla sostituzione dei componenti decaduti dalla carica, deceduti o dimissionari, deve provvedersi nel più breve termine dalla data della vacanza.

Il componente nominato in surrogazione dura in carica quanto sarebbe rimasto in ufficio il surrogato.

Art. 12 (art. 3 legge). — Il Consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'Ente ed al suo regolare funzionamento.

All'uopo delibera:

1° i bilanci di previsione, le variazioni da apportare ad essi, i conti consuntivi, i regolamenti di amministrazione dell'Ente e le relative modificazioni;

2° sulle proposte da fare ai competenti Ministeri circa riforme degli istituti pubblici per ciechi, con riferimento all'art. 3, n. 4, della legge istitutiva dell'Ente;

3° sulla nomina e licenziamento del personale;

4° sull'assunzione, concessione o estinzione di mutui di qualunque genere e natura;

5° sulle eventuali variazioni o trasformazioni di patrimonio;

6° sulla stipulazione di particolari convenzioni con istituti pubblici e privati a favore dei ciechi e di cui all'art. 2 della legge costitutiva dell'Ente;

7° sulla stipulazione di convenzioni per forniture alle Amministrazioni dello Stato, agli enti parastatali ed agli istituti pubblici e privati;

8° sulle risoluzioni di massima attinenti alla applicazione della legge e del presente regolamento, e in generale sulle altre questioni riguardanti l'indirizzo morale, economico e finanziario dell'Ente.

Art. 13 (art. 3 legge). — Le convocazioni del Consiglio debbono essere fatte dal presidente a mezzo di lettera raccomandata inviata ai singoli consiglieri almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno da trattare.

In caso di urgenza il presidente può convocare il Consiglio di amministrazione anche telegraficamente con un preavviso di almeno due giorni.

Art. 14 (art. 3 legge). — Per la validità delle adunanze del Consiglio è necessario l'intervento di almeno cinque componenti.

A parità di voti la proposta s'intende respinta.

Le deliberazioni, insieme con i riassunti delle discussioni del Consiglio, debbono essere trascritte in apposito libro di verbali e firmate dal presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario dell'Ente.

Art. 15 (art. 3 legge). — Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono ordinarie e straordinarie. Le ordinarie si tengono almeno una volta ogni bimestre: le straordinarie ogni qualvolta lo richiedano motivi d'urgenza, sia per invito del presidente, sia per domanda scritta e motivata di almeno cinque componenti del Consiglio, sia per disposizione del Ministero dell'interno.

Ai consiglieri che risiedono fuori del luogo ove si raduna il Consiglio, spetta il rimborso delle spese di viaggio ed una indennità di soggiorno.

Ai componenti del Consiglio che risiedono nello stesso Comune ove si aduna il Consiglio, viene, invece, liquidato un gettone di presenza.

Il Consiglio può deliberare compensi speciali ai propri membri incaricati di particolari funzioni continuative.

Art. 16 (art. 3 legge). — Il presidente dell'Ente ha la rappresentanza legale dell'Istituto e vigila sull'andamento di esso. Convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e prende, in caso di urgenza, ogni provvedimento di competenza di questo, sottoponendolo al Consiglio per la ratifica nella sua prima prossima adunanza.

Art. 17 (art. 3 legge). — In caso di assenza o di impedimento del presidente, questi viene sostituito dal consigliere delegato.

In mancanza di entrambi assume temporaneamente le funzioni di presidente il consigliere più anziano di età.

Al consigliere delegato spettano, oltre che i poteri di sostituzione di cui al primo comma del presente articolo, quegli altri che gli potrà affidare il Consiglio di amministrazione per agevolare il funzionamento dell'Ente.

TITOLO IV. — *Della contabilità.*

Art. 18 (art. 3 legge). — Di tutti i beni che costituiscono il patrimonio dell'Ente, deve formarsi un ordinato ed esatto inventario da tenersi al corrente a cura dell'amministrazione. Esso deve essere aggiornato annualmente e riveduto ad ogni rinnovazione del presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 19 (art. 3 legge). — Il servizio di cassa è affidato di regola ad un istituto di credito di riconosciuta solidità ed è disciplinato con apposite norme da deliberarsi dal Consiglio di amministrazione, in esse compresa la determinazione dell'interesse che l'Istituto prescelto dovrà corrispondere sulle somme giacenti in cassa, da non superare, in ogni caso, la somma limite che, per ciascun esercizio, viene determinata dal Consiglio di amministrazione con l'approvazione della Commissione di cui all'art. 23.

Le somme in eccedenza sono depositate, a cura dell'amministrazione dell'Ente, ad interesse presso le Casse di risparmio postali.

Art. 20. — I pagamenti sono ordinati ed eseguiti per mezzo di mandati con numero d'ordine progressivo e firmati dal presidente o da un consigliere particolarmente designato dal Consiglio, dal consigliere delegato e dal ragioniere.

Art. 21. — L'esercizio annuale dell'Ente ha inizio il 1° gennaio e termina al 31 dicembre.

Entro il mese di novembre di ogni anno il Consiglio di amministrazione compila il bilancio preventivo dell'Ente per l'esercizio successivo.

Tale bilancio viene trasmesso al Ministero dell'interno non oltre 15 giorni da quello dell'approvazione da parte del Consiglio.

Art. 22. — Entro il mese di marzo di ogni anno, a partire dal 1937, il Consiglio delibera sul conto dell'esercizio precedente chiuso al 31 dicembre.

Tale conto viene trasmesso al Ministero dell'interno non oltre un mese dalla data dell'approvazione da parte del Consiglio, unitamente alla relazione dell'Amministrazione.

TITOLO V. — *Della vigilanza.*

Art. 23 (art. 1 legge). — L'Ente nazionale è sottoposto alla tutela della Commissione istituita a norma dell'art 5 del decreto-legge Luogotenenziale 26 novembre 1916, n. 1640, per il Pio Istituto di S. Spirito ed Ospedali riuniti di Roma, sostituendo, però, per l'esame delle deliberazioni riguardanti l'Ente, ad uno dei componenti di nomina del Ministro per le finanze, due membri: uno di nomina del Ministro per l'educazione nazionale e l'altro del Ministro per le corporazioni.

Il presidente del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale od un suo delegato, può chiedere di essere sentito dalla Commissione per dare chiarimenti sugli affari soggetti all'approvazione o al parere della Commissione stessa.

Art. 24 (art 1 legge). — Sono soggetti all'approvazione della Commissione di tutela:

a) i contratti di acquisto e di alienazione di beni immobili e l'accettazione e il rifiuto di lasciti e doni;

b) le locazioni e conduzioni per un termine maggiore di nove anni;

c) le deliberazioni che stabiliscano o modifichino le piante organiche degli impiegati;

d) le deliberazioni relative ai servizi di riscossione e di tesoreria, e alle cauzioni degli incaricati di tali servizi;

e) le deliberazioni per stare in giudizio nelle liti che in prima istanza siano di competenza del Tribunale, fatta eccezione per i provvedimenti conservativi in caso di urgenza e salvo, in questi casi, l'obbligo di chiedere immediatamente l'approvazione;

f) i regolamenti di amministrazione e relative modificazioni;

g) le deliberazioni relative a trasformazioni o diminuzioni di patrimonio per un valore superiore a L. 50.000.

I provvedimenti della Commissione previsti nel presente articolo e nel successivo art. 25 hanno carattere definitivo.

Art. 25 (art. 1 legge). — Le alienazioni, locazioni ed altri simili contratti e gli appalti di cose od opere per un valore complessivo di oltre L. 50.000 sono fatti sotto pena di nullità all'asta pubblica con le forme stabilite per i contratti e per le opere dello Stato.

La Commissione di tutela può consentire di provvedere ai contratti anzidetti mediante licitazione o trattativa privata.

Art. 26 (art. 1 legge). — I bilanci e i conti resi dall'Amministrazione dell'Ente sono approvati con decreto del Ministro per l'interno, sentito il parere della Commissione di tutela di cui all'art. 23.

Art. 27 (art. 1 legge). — Il Ministro per l'interno ha facoltà di disporre ispezioni agli uffici e servizi dell'Ente nazionale.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, udito il Consiglio di Stato, possono essere annullati le deliberazioni ed i provvedimenti dell'Ente nazionale, viziati da incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge o di regolamenti generali o speciali.

Salva la facoltà del Ministro per l'interno di adottare i provvedimenti richiesti da urgente necessità, quando esistano gravi ragioni di carattere amministrativo o di ordine pubblico, può essere sciolto il Consiglio di amministrazione dell'Ente con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, ed affidata l'amministrazione dell'Ente ad un Commissario straordinario.

La ricostituzione del Consiglio di amministrazione deve avvenire nel termine di un anno.

TITOLO VI. — *Disposizioni finali e transitorie.*

Art. 28. — Per quanto non è disposto nella legge istitutiva e nel presente regolamento, valgono, in quanto applicabili, le norme in vigore per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Art. 29. — L'Ente nazionale inizierà il suo funzionamento entro un mese dalla prima seduta del Consiglio di amministrazione nominato a norma dell'art. 11.

Il primo bilancio consuntivo si chiuderà col 31 dicembre 1936 ed entro il mese di novembre dello stesso anno sarà compilato il primo bilancio preventivo per l'esercizio 1° gennaio-31 dicembre 1937.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 23 agosto 1935-XIII, n. 2530.

Approvazione dello statuto dell'Opera pia « Ospizio Tommaso Pertica per gli inabili al lavoro », con sede in Finale Ligure.

N. 2530. R. decreto 23 agosto 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico dell'Opera pia « Ospizio Tommaso Pertica per gli inabili al lavoro » con sede in Finale Ligure.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti addì 29 febbraio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 9 dicembre 1935-XIV, n. 2531.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Pecchio » con sede in Ottobiano (Pavia).

N. 2531. R. decreto 9 dicembre 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Pecchio », con sede in Ottobiano (Pavia), viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 9 dicembre 1935-XIV, n. 2532.

Approvazione dello statuto organico dell'Asilo infantile « Margherita Perazzo », sede in Olcenengo (Vercelli).

N. 2532. R. decreto 9 dicembre 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico dell'Asilo infantile « Margherita Perazzo » con sede in Olcenengo (Vercelli), in data 21 giugno 1935-XIII, con una modificazione.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 9 dicembre 1935-XIV, n. 2533.

Dichiarazione di istituzione pubblica di assistenza e beneficenza dell'Asilo infantile « A. Rosmini », con sede in Rovereto (Trento).

N. 2533. R. decreto 9 dicembre 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « A. Rosmini » con sede in Rovereto (Trento), viene dichiarato istituzione pubblica di assistenza e beneficenza.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 9 dicembre 1935-XIV, n. 2534.

Fusione in unico ente, denominato « Istituto di aiuto materno ed asili bambini lattanti », ed approvazione dello statuto organico, delle Opere pie « Istituto di aiuto materno e assistenza ai lattanti » e « Società asili bambini lattanti » con sede in Bologna.

N. 2534. R. decreto 9 dicembre 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, le Opere pie « Istituto di aiuto materno e assistenza ai lattanti » e « Società asili bambini lattanti » con sede in Bologna, vengono fusi in unico ente, denominato: « Istituto di aiuto materno ed asili bambini lattanti », e ne viene approvato il relativo organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 9 dicembre 1935-XIV, n. 2535.

Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Lanischie (Pola).

N. 2535. R. decreto 9 dicembre 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico delle Congregazione di carità di Lanischie (Pola).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 9 dicembre 1935-XIV, n. 2536.

Approvazione dello statuto organico dell'Opera pia « Ospedale Vernetti », con sede in Locana (Cuneo).

N 2536. R. decreto 9 dicembre 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico dell'Opera pia « Ospedale Vernetti », con sede in Locana (Cuneo).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1936 - Anno XIV

LEGGE 10 febbraio 1936-XIV, n. 294.

Conversione in legge del R. decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1710, che modifica il diritto di statistica sul solfato di bario che si esporta all'estero.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1710, che modifica il diritto di statistica sul solfato di bario che si esporta all'estero.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti d'osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 10 febbraio 1936-XIV, n. 295.

Conversione in legge del R. decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1711, che accorda l'esenzione doganale per miscugli in polvere di tungsteno, cobalto, carbonio e titanio destinati alla fabbricazione di carburi di tungsteno e di cobalto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1711, che accorda l'esecuzione doganale per i miscugli in polvere di tungsteno, cobalto, carbonio e titanio, destinati alla fabbricazione di carburi di tungsteno e di cobalto.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 febbraio 1936-XIV, n. 296.

Coordinamento delle attribuzioni e dei servizi dell'Istituto nazionale fascista per gli scambi con l'estero — che assume la denominazione di « Istituto nazionale fascista per il commercio estero » — con le attribuzioni del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 18 aprile 1926-IV, n. 800, convertito nella legge 25 giugno 1926-IV, n. 1262;

Visto il R. decreto-legge 7 marzo 1935-XIII, n. 370, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1553;

Visto il R. decreto 29 dicembre 1935-XIV, n. 2186;

Considerata l'urgente ed assoluta necessità di provvedere al coordinamento delle attribuzioni e dei servizi dell'Istituto nazionale fascista per gli scambi con l'estero con le attribuzioni ed i servizi del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute, e al conseguente nuovo ordinamento dell'Istituto medesimo;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per gli affari esteri, per le colonie e per le corporazioni, di concerto coi Ministri per le finanze, per l'agricoltura e le foreste e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — L'Istituto nazionale fascista per gli scambi con l'estero assume la denominazione di « Istituto nazionale fascista per il commercio estero », con le attribuzioni che seguono:

L'Istituto nazionale fascista per il commercio estero ha per compito di promuovere lo sviluppo dell'intercambio fra l'Italia, suoi Possedimenti e Colonie e gli altri Stati, con particolare riguardo all'esportazione italiana dei prodotti del suolo e dell'industria.

A tal fine provvederà allo studio sistematico dei problemi interessanti l'importazione e l'esportazione italiana.

Previe le opportune intese col Sottosegretariato per gli scambi e per le valute e con gli altri Dicasteri interessati, svolgerà oppor-

tuna opera di propaganda per i prodotti italiani all'estero e disciplinerà la partecipazione italiana alle mostre e fiere estere, favorirà le iniziative intese a meglio organizzare il commercio di importazione e di esportazione, anche nei riguardi del credito, dei servizi e delle tariffe di trasporto e potrà inoltre prendere qualsiasi iniziativa diretta al raggiungimento degli scopi per cui è costituito.

L'Istituto ha personalità giuridica ed è dotato di autonomia amministrativa e finanziaria.

Ai fini di coordinare l'azione dell'Istituto con quella svolta dallo Stato nel campo della politica economica e del commercio con l'estero, l'Istituto stesso è posto alle dirette dipendenze del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute.

Con decreti del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, su proposta del Sottosegretario di Stato per gli scambi e per le valute, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per le finanze, saranno approvate le norme statutarie e regolamentari relative:

a) alla determinazione ed ai poteri degli organi preposti al funzionamento dell'Istituto;

b) all'ordinamento dei servizi dell'Istituto;

c) al personale dell'Istituto.

Art. 2. — Per tutto quanto concerne l'Amministrazione dell'Istituto, i poteri sin qui attribuiti alla Presidenza, al Consiglio generale ed al Comitato tecnico dell'Istituto, sono affidati ad un commissario governativo da nominarsi con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo.

Conseguentemente il Consiglio ed il Comitato predetti sono dichiarati disciolti.

Il commissario governativo provvederà, in particolare, d'intesa col Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute, a quanto necessario per attuare il coordinamento dei servizi dell'Istituto con quelli del Sottosegretariato medesimo ed a presentare allo stesso le proposte per la emanazione delle norme di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente articolo e, sulla base delle disposizioni adottate a termini di tale articolo, all'inquadramento del personale in servizio presso l'Istituto stesso.

In caso di assenza od impedimento e limitatamente agli atti di amministrazione ordinaria dell'Istituto, i poteri del commissario saranno esercitati in veste di vice commissario dal direttore generale per gli scambi con l'estero presso il Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute.

Con decreto del Capo del Governo sarà stabilita la data di cessazione dei poteri del commissario governativo e l'inizio di quelli spettanti agli organi a cui risulterà affidata l'amministrazione normale dell'Istituto.

Art. 3. — Con decreto del Capo del Governo, di concerto col Ministro per le finanze, sarà determinata l'indennità spettante al commissario governativo. Tale indennità farà carico al bilancio dell'Istituto.

Art. 4. — Agli effetti del terzo alinea dell'art. 12 del R. decreto-legge 18 aprile 1926-IV, n. 800, le attribuzioni del presidente del Comitato tecnico dell'Istituto sono deferite al direttore generale degli scambi con l'estero presso il Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute.

Art. 5. — Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — ROSSONI — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 370, *foglio* 16. — MANCINI.

REGIO DECRETO 6 febbraio 1936-XIV, n. 297.

Approvazione degli elenchi dei decreti Reali, emanati sulla proposta del Ministro per le comunicazioni, da non pubblicarsi o da pubblicarsi per sunto o per estratto nella Raccolta ufficiale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 11 del R. decreto 2 settembre 1932, n. 1293, col quale è stato approvato il regolamento per l'esecuzione del testo unico 24 settembre 1931, n. 1256, riguardante la promulgazione e la pubblicazione delle leggi e dei decreti;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Per le materie di competenza del Ministero delle comunicazioni, sono approvati gli elenchi annessi al presente decreto e visti e sottoscritti, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, comprendenti rispettivamente i decreti Reali dei quali si deve fare la pubblicazione per sunto o per estratto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno e i decreti Reali che non devono essere inseriti nella raccolta ufficiale suddetta.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 369, *foglio* 156. — MANCINI.

Elenco dei decreti Reali di cui devesi fare la pubblicazione per sunto o per estratto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

1. Regi decreti autorizzanti la emissione di carte-valori postali.
2. Regi decreti contenenti la descrizione tecnica delle carte-valori postali.
3. Regi decreti riguardanti concessioni di impianti di stazioni radio-telefoniche ad onde guidate.
4. Regi decreti riguardanti nomine, conferme o sostituzione di membri nei Consigli di amministrazione e Comitati dipendenti dal Ministero delle comunicazioni.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le comunicazioni: BENNI.

Elenco dei decreti Reali che non debbono essere inseriti nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

1. Regi decreti autorizzanti agevolazioni postali al carteggio di tombole e lotterie ai sensi del R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2971.
2. Regi decreti riguardanti nomine di delegazioni italiane a conferenze e congressi internazionali postali, telegrafici, telefonici e radiotelegrafici.
3. Regi decreti riguardanti la risoluzione di ricorsi contro provvedimenti amministrativi a norma delle varie leggi.
4. Regi decreti relativi a dichiarazione di pubblica utilità.
5. Regi decreti con cui vengono accordati, con o senza sussidi, pubblici servizi automobilistici.
6. Regi decreti riguardanti proroghe di termini stabiliti negli atti di concessione di ferrovie.
7. Regi decreti di autorizzazione all'impianto e all'esercizio di linee tramviarie urbane e di ascensori in servizio pubblico.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le comunicazioni: BENNI.

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1936-XIV.

Importazione in esenzione da diritti di confine di foglie di rosmarino originarie dalle isole di Lagosta e di Pelagosa.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 13 marzo 1921, n. 295, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 985, col quale si dichiarano fuori della linea doganale i territori della Dalmazia annessi all'Italia;

Visti i decreti Ministeriali 23 aprile 1923 e 24 settembre 1930 sull'ammissione in franchigia nel territorio doganale del Regno di prodotti dei territori di Zara e delle isole di Lagosta e Pelagosa;

Decreta:

Art. 1. — Le foglie di rosmarino non polverizzate originarie delle isole di Lagosta e di Pelagosa sono ammesse in esenzione da dazio all'introduzione nel territorio doganale del Regno, limitatamente ad un contingente annuo di 300 quintali.

Art. 2. — Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 febbraio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: DI REVEL.

(580)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1936-XIV.

Norme per l'applicazione del R. decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1766, che accorda agevolezze fiscali a favore delle Scuole civili di pilotaggio aereo e dei piloti turisti nazionali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1766, che reca agevolezze fiscali a favore delle scuole civili di pilotaggio aereo e dei piloti turisti nazionali;

Decreta:

CAPO I. — *Rifornimenti.*

Art. 1. — Gli aeromobili di proprietà del Reale Aero Club d'Italia, delle sue Sedi provinciali o Sezioni autonome per uso dei suoi soci e delle Scuole civili di pilotaggio aereo esistenti presso tali Enti, nonchè gli aeromobili di proprietà di soci del Reale Aero Club d'Italia, possono essere riforniti dei carburanti e lubrificanti loro occorrenti, sia presso i Regi aeroporti ove sono normalmente ricoverati, sia presso qualsiasi altro Regio aeroporto ove gli aeromobili stessi facciano scalo.

Art. 2. — Il Reale Aero Club d'Italia, si rende garante verso la Amministrazione aeronautica e verso l'Amministrazione finanziaria del prezzo e dei diritti fiscali gravanti sui carburanti e sui lubrificanti prelevati dalle Scuole civili di pilotaggio aereo e dai privati soci del Club stesso di cui al precedente art. 1.

Il Reale Aero Club d'Italia, pertanto richiederà alle Scuole ed ai suoi soci proprietari di aeromobili le garenzie finanziarie che riterrà necessarie e sufficienti.

Art. 3. — I prelevamenti devono essere effettuati mediante appositi buoni conformi all'esemplare allegato *A*).

Detti buoni formati dalla matrice *A* e dai tagliandi *B* e *C* (contrassegnati dal numero della serie e dal numero progressivo) devono essere conservati in appositi libretti, intestati a ciascuno degli apparecchi di cui sopra è cenno.

Art. 4. — I libretti per buoni di rifornimento devono sempre seguire gli apparecchi cui sono intestati, unitamente al libro di rotta e devono essere restituiti al Ministero dell'aeronautica, a cura del Reale Aero Club, qualora gli apparecchi cessino di appartenere a tale Ente, alle sue Sedi provinciali o Sezioni autonome ed ai suoi soci.

Da tali libretti deve risultare, oltre la matricola civile ed il tipo dell'apparecchio, l'Ente che ha in consegna l'apparecchio (Aero Club d'Italia, Sedi provinciali o Sezioni autonome o il socio che ne è proprietario con indicazione, in questo caso, dell'Aero Club del quale il proprietario è socio), l'Ente dipendente dal Ministero dell'aeronautica (Aeroporto o Sezione da turismo aereo se quest'ultima non ha sede su Aeroporto armato) ove l'apparecchio viene normalmente ricoverato e le firme dei piloti autorizzati ad effettuare i rifornimenti in parola, con l'autenticazione del presidente della Sede provinciale o delegato dalla Sezione autonoma che ha in consegna l'apparecchio, o della quale il proprietario dell'apparecchio è socio, nonchè il visto del presidente dell'Aero Club d'Italia

Art. 5. — I libretti dei buoni di rifornimento vengono forniti, dietro richiesta, dal Ministero dell'aeronautica al Reale Aero Club d'Italia, il quale ne cura la distribuzione alle Sedi provinciali, alle Sezioni autonome, ed ai soci proprietari di apparecchi.

Le Sedi provinciali o le Sezioni autonome, prima della distribuzione per l'uso, devono provvedere a completare ciascun buono con la firma del presidente della Sede provinciale o del delegato della Sezione autonoma e con le altre indicazioni (tipo e matricola civile dell'apparecchio, Aero Club provinciale che lo ha in consegna, Aeroporto o Sezione da turismo aereo presso il quale ha normalmente sede).

All'atto del rifornimento il pilota dell'apparecchio deve completare con la data e con la propria firma, la matrice ed i tagliandi *B* e *C* del relativo buono e deve consegnare quindi i due tagliandi all'Aeroporto o Sezione da turismo aereo che effettua la distribuzione.

Art. 6. — Quando vengono effettuati rifornimenti fuori dell'Aeroporto sede normale dell'aeromobile, effettuato il rifornimento, il pilota dell'apparecchio deve presentare al Comando dell'aeroporto o Sezione da turismo aereo il giornale di rotta. Su tale giornale il Comando dell'aeroporto o Sezione da turismo aereo deve apporre i visti di arrivo e partenza e far cenno del rifornimento avvenuto.

Art. 7. — Il Reale Aero Club d'Italia e le sue Sedi provinciali e Sezioni autonome devono tenere un registro dei voli conforme al modello allegato *B* per tutti i voli compiuti dagli aeromobili di proprietà rispettivamente del Reale Aero Club d'Italia, della Sede provinciale o Sezione autonoma o dei loro soci, con annotazione di tutti i prelevamenti di carburanti e lubrificanti effettuati.

Art. 8. — I Comandi di aeroporto e le Sezioni di turismo aereo devono tenere un apposito registro dei voli conforme al modello allegato *C*, nel quale devono essere riportate le annotazioni ed i visti segnati sui giornali di rotta di cui al precedente art. 6 e devono essere segnati i voli senza scalo eseguiti dagli aeromobili aventi sede normale sull'Aeroporto e di proprietà del Reale Aero Club d'Italia, delle sue Sedi provinciali e Sezioni autonome e dei loro soci.

Art. 9. — I rifornimenti effettuati presso Aeroporti, dove gli aeromobili di proprietà del Reale Aero Club d'Italia delle sue Sedi provinciali o Sezioni autonome o dei suoi soci fanno eventualmente scalo, devono essere regolarizzati contabilmente dagli Aeroporti cedenti, mediante trasmissione agli Aeroporti o Sezione turismo aereo, ove gli apparecchi hanno normalmente sede, delle richieste provvisorie di distribuzione corredate dal tagliando *C*; il tagliando *B*, deve invece essere trattenuto dall'Aeroporto cedente, a dimostrazione dell'avvenuto rifornimento.

Art 10. — Alla fine di ogni mese gli Aeroporti o Sezione turismo aereo, presso cui hanno sede aeromobili di proprietà del Reale Aero Club d'Italia delle sue Sedi provinciali o Sezioni autonome o dei suoi soci, devono trasmettere al X Magazzino centrale R. A. una apposita richiesta provvisoria di distribuzione corredata di tutti i buoni presentati nel mese per il rifornimento di tali apparecchi (ivi compresi i buoni pervenuti tramite altri Aeroporti, ove gli apparecchi abbiano fatto eventualmente scalo).

Art 11. — Il X Magazzino centrale R. A. deve registrare tali distribuzioni in apposito prospetto e deve trasmettere quindi i buoni, opportunamente riepilogati, al Ministero dell'aeronautica, Direzione generale dei servizi del materiale e degli aeroporti, entro la prima quindicina di ciascun mese, per gli opportuni controlli e per le compensazioni in natura.

Art 12. — Il Ministero dell'aeronautica (Direzione generale dei servizi) invierà trimestralmente al Reale Aero Club d'Italia anche per l'inoltro alle Sedi provinciali e Sezioni autonome, un completo elenco in duplice copia dei rifornimenti effettuati nel trimestre dagli apparecchi di proprietà del Reale Aero Club stesso, delle sue Sedi provinciali e Sezioni autonome e dei suoi soci.

Art 13 — Il Reale Aero Club d'Italia restituirà al Ministero dell'aeronautica (Direzione generale dei servizi), gli elenchi di cui al precedente articolo muniti della dichiarazione di concordanza del comandante o direttore del Regio aeroporto e del comandante della Sezione turismo aereo, ove gli apparecchi hanno normalmente sede, corredati dei seguenti documenti:

a) elenco quantitativo dei carburanti e lubrificanti che gli Aero Clubs provinciali erano autorizzati a prelevare nel trimestre per l'allenamento e l'addestramento del personale aeronavigante in congedo, con l'indicazione precisa e completa delle singole autorizzazioni rilasciate dal Ministero dell'aeronautica;

b) buono di prelevamento su una delle ditte fornitrici del Ministero dell'aeronautica per il quantitativo dei carburanti e lubrificanti in eccedenza a quello sopra indicato.

Art. 14. — Il Ministero dell'aeronautica (Direzione generale dei servizi), effettuati i controlli e gli accertamenti del caso, comunicherà al Reale Aero Club d'Italia il proprio benestare e disporrà quindi, tramite il X Magazzino centrale R. A., per lo scarico, con verbale di impiego, dei quantitativi prelevati dietro regolare autorizzazione e per l'introduzione dei quantitativi reintegrati in natura (mediante i predetti buoni di prelevamento sulle Ditte fornitrici).

Art. 15. — Contemporaneamente il Ministero dell'aeronautica, (Direzione generale dei servizi), rilascierà al Reale Aero Club d'Italia due dichiarazioni, l'una attestante i quantitativi di carburanti e lubrificanti prelevati nel trimestre e da reintegrarsi a cura del Reale Aero Club d'Italia, l'altra attestante i quantitativi di carburanti e lubrificanti pure prelevati nel trimestre per l'addestramento e l'allenamento del personale aeronavigante in congedo e non da reintegrarsi a cura del Reale Aero Club d'Italia.

Art. 16. — Oltre il buono di prelevamento di cui al precedente art. 13 il Reale Aero Club d'Italia rilascerà al Ministero dell'aeronautica un secondo buono di prelevamento comprendente il quantitativo di carburanti e lubrificanti di cui alla seconda dichiarazione specificata nel precedente art. 15.

Art. 17. — Avvenuto il prelevamento dei carburanti e lubrificanti specificati nel buono di cui al precedente art. 16 da parte del Ministero dell'aeronautica presso una delle Ditte fornitrici il Ministero dell'aeronautica provvederà a rifondere all'Aero Club d'Italia il costo dei carburanti e lubrificanti al prezzo corrente alla data del rilascio del buono in base al contratto vigente fra il Ministero dell'aeronautica e la Ditta fornitrice.

Art. 18. — Con le norme stabilite dai precedenti articoli possono essere riforniti di carburante e di lubrificanti gli aeromobili in uso delle Scuole civili di pilotaggio aereo presso il Reale Aero Club d'Italia, le sue Sedi provinciali e Sezioni autonome.

CAPO II. — *Franchigia.*

Art. 19. — Sono ammessi a godere delle agevolezze fiscali previste dal R. decreto-legge 23 settembre 1935, n. 1766, i piloti turisti nazionali, soci del Reale Aero Club d'Italia e le Scuole civili di pilotaggio aereo presso il detto Club, le sue Sedi provinciali o Sezioni autonome, a condizione che gli aeromobili, dei quali si servono, siano riforniti di carburanti e di lubrificanti con le norme contemplate nel precedente capo I.

Art. 20. — Sono ammessi all'esenzione dai dazi doganali, dalla tassa di vendita, dall'imposta o dai dazi di consumo:

1° la benzina anche trattata con tetraetile di piombo;
2° il benzolo puro o raffinato;
3° gli oli minerali lubrificanti.

Art. 21. — Le Scuole civili di pilotaggio aereo indicate al precedente art. 19, che vogliono godere della franchigia, debbono nel mese di giugno di ciascun anno chiedere al Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane e imposte indirette) di essere autorizzate per il successivo esercizio finanziario al consumo con esenzione dai dazi doganali e dalla tassa di vendita sui carburanti e sui lubrificanti da impiegare nel funzionamento degli aeromobili usati ai fini dell'insegnamento.

La domanda deve indicare la specie e la quantità dei carburanti e degli oli minerali lubrificanti, di cui si richiede l'esenzione, e deve pervenire al Ministero delle finanze per il tramite di quello dell'aeronautica che la munirà delle seguenti attestazioni:

1° che la Scuola si trova nelle condizioni di dipendenza dal Reale Aero Club d'Italia, di ubicazione, di rifornimento di carburanti e di lubrificanti e di controllo voluti dal R. decreto-legge 23 settembre 1935, n. 1766, e dal presente regolamento per godere delle chieste esenzioni fiscali;

2° che i quantitativi dei carburanti e dei lubrificanti, di cui è domandata la franchigia, sono quelli assegnati dal Ministero dell'aeronautica alla Scuola sul contingentamento dell'esercizio finanziario stabilito col decreto interministeriale previsto dal secondo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 23 settembre 1935, n. 1766;

3° che il Reale Aero Club d'Italia ha dato la garanzia prevista dall'art. 2 del presente decreto.

Art. 22. — In base alla domanda di cui all'articolo precedente il Ministero delle finanze autorizza la Scuola richiedente a consumare in esenzione dai dazi doganali e dalla tassa di vendita le quantità di carburanti e di oli minerali lubrificanti indicate dal Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario.

Art. 23. — La franchigia consentita dal terzo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 23 settembre 1935, n. 1766, a favore dei piloti turisti per i carburanti e i lubrificanti da essi consumati nella loro attività di volo è stabilita per il periodo dall'entrata in vigore del presente regolamento e fino a tutto il 31 dicembre 1936 nei seguenti limiti di quantità:

1° benzina quintali 1000 (mille);
2° benzolo puro e raffinato quintali 100 (cento);
3° oli minerali lubrificanti quintali 100 (cento).

La ripartizione dei contingenti sopraindicati fra i piloti sarà fatta dal Ministero dell'aeronautica.

Art. 24. — I piloti turisti nazionali indicati al precedente art. 19 che vogliono godere della franchigia debbono domandare al Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane e imposte indirette) di essere autorizzati fino al 31 dicembre 1936 al consumo in esenzione dai dazi doganali e dalla tassa di vendita dei carburanti e degli oli minerali lubrificanti da impiegare nella loro attività di volo.

La domanda deve indicare la specie e la quantità dei carburanti e degli oli minerali lubrificanti, dei quali è chiesta l'esenzione, e deve pervenire al Ministero delle finanze per il tramite di quello dell'aeronautica, che la munirà delle seguenti attestazioni:

1° che il richiedente è pilota turista di nazionalità italiana, socio del Reale Aero Club d'Italia, con l'indicazione della Sede provinciale del Club stesso o della Sezione autonoma;

2° che i quantitativi e la specie dei carburanti e degli oli minerali lubrificanti, di cui si domanda la franchigia, sono quelli assegnati al pilota dal Ministero dell'aeronautica a norma del precedente art. 23;

3° che il Reale Aero Club d'Italia ha dato la garanzia prevista dall'art. 2 del presente decreto.

Art. 25. — In base alla domanda di cui all'articolo precedente il Ministero delle finanze autorizza il pilota a consumare, in esenzione dai dazi doganali e dalla tassa di vendita i carburanti e gli oli minerali lubrificanti da impiegare dal pilota stesso nella sua attività di volo fino al 31 dicembre 1936.

Art. 26. — Le autorizzazioni del Ministero delle finanze, previste nel presente decreto dall'art. 22 per le Scuole di pilotaggio aereo e dall'art. 25 per i piloti turisti nazionali, sono rimesse in doppio esemplare dal Ministero stesso a quello dell'aeronautica (Direzione generale dei servizi del materiale e degli aeroporti), che trattiene un esemplare per la vigilanza ed i controlli di propria competenza e fa rimettere l'altro alla Scuola od al pilota interessati, avvertendo contemporaneamente della concessione il Reale Aero Club d'Italia per le opportune comunicazioni anche alle sue Sedi provinciali o Sezioni autonome, incaricate della tenuta del registro dei voli previsto dall'art. 7 del presente decreto e presso la quale la Scuola ha sede, o il pilota è inscritto.

Il Ministero dell'aeronautica fa uguale comunicazione anche al Comando dell'aeroporto o della Sezione di turismo aereo incaricato della tenuta del registro dei voli previsto dall'art. 8 del presente decreto e che ha nella sua giurisdizione la Scuola o la sede del Reale Aero Club d'Italia alla quale il pilota è inscritto.

Art. 27. — Le scuole civili di pilotaggio aereo ed i piloti turisti nazionali, le une e gli altri autorizzati alla franchigia a mente degli articoli 22 e 25 del presente decreto devono essere muniti di « libretto delle attestazioni di volo », conforme all'allegato mod. *D* stampato in carta rosa per i piloti delle Scuole ed all'allegato mod. *D-bis* stampato in carta gialla per i piloti turisti nazionali. Ogni aeromobile in uso delle Scuole deve avere un proprio libretto delle attestazioni di volo.

I libretti sono forniti e ritirati dal Ministero dell'aeronautica con procedura analoga a quella prevista dagli articoli 4 e 5 del presente decreto per i libretti dei buoni di rifornimento allegato *D*.

Il libretto consta di cinquanta attestazioni delle ore impiegate dal pilota in ciascun volo.

Ogni attestazione di volo si compone di una matrice *A* e di due tagliandi *B* e *C*.

Alla fine di ciascun volo, comprendente l'andata ed il ritorno all'Aeroporto di prima partenza, il pilota deve presentare al Comando dell'aeroporto o Sezione di turismo aereo, dove ha sede l'aeromobile che ha compiuto il volo, il libretto delle attestazioni di volo.

Il Comando dell'aeroporto o della Sezione di turismo aereo in base alle attestazioni del giornale di rotta e del registro dei voli previsto dall'art. 8 del presente decreto, sul quale deve essere fatta annotazione del numero e della data dell'autorizzazione del Ministero delle finanze alla franchigia, compila l'attestazione di volo e ritira il tagliando *C*, mentre il tagliando *B* deve essere consegnato subito dal pilota alla Sede provinciale ed alla Sezione autonoma del Reale Aero Club d'Italia, presso cui trovasi la Scuola o che ha in consegna l'aeromobile e tiene il registro dei voli previsto dall'art. 7 del presente decreto.

Agli effetti del computo delle ore effettive di volo il pilota è obbligato a fare attestare dai Comandi di aeroporto, nei quali atterrò durante il volo di andata e ritorno al punto di prima partenza, la data e l'ora dell'atterraggio e quelle della successiva partenza.

Art. 28. — Alla fine di ogni mese i Comandi degli aeroporti o Sezione di turismo aereo compileranno, in base alle attestazioni di volo rilasciate a mente del precedente articolo, un prospetto riepilogativo indicante per ciascuna Scuola o per ciascun pilota turista nazionale il quantitativo dei carburanti e degli oli minerali lubrificanti, distinti per specie, consumati in volo nel mese.

Per la compilazione del prospetto il rapporto ora di volo-consumo di carburante e di lubrificante sarà determinato facendo uso delle tabelle ufficiali compilate dal Ministero dell'aeronautica per il consumo-ora dei carburanti e dei lubrificanti per ogni tipo di motore.

Mensilmente il prospetto con i tagliandi *C* delle rispettive attestazioni di volo sarà trasmesso al X Magazzino centrale R. A. unitamente alle richieste di distribuzione com'è prescritto dall'art. 10 del presente decreto.

Art. 29. — Gli Aeroporti e le Sezioni di turismo aereo, che hanno ricevuto dal Ministero dell'aeronautica le comunicazioni di franchigia previste dall'ultimo comma dell'art. 26 del presente decreto, debbono prendere in carico in apposito registro ciascuna concessione di franchigia e mensilmente detrarre dalle quantità di carburanti e di lubrificanti inscritte quelle che dal prospetto prescritto dall'articolo precedente risultano consumate.

Ove si verifichi l'esaurimento dei quantitativi autorizzati per la franchigia, sarà sospeso il rilascio delle « attestazioni di volo » ritirandone i relativi libretti.

Art. 30. — Il X Magazzino centrale R. A. trasmette il prospetto di cui all'art. 28 del presente decreto con le relative « attestazioni di volo » al Ministero dell'aeronautica (Direzione generale dei servizi) unitamente al riepilogo dei buoni di rifornimento previsto dall'art. 11 del presente decreto.

Art. 31. — Il Ministero dell'aeronautica (Direzione generale dei servizi), controllato che ciascuna Scuola e ciascun pilota non ha oltrepassato i limiti di consumo in franchigia dei carburanti e lubrificanti consentitogli per l'esercizio finanziario o fino al 31 dicembre 1936, invierà trimestralmente coll'elenco dei rifornimenti, prescritto dall'art. 12 del presente decreto, al Reale Aero Club d'Italia anche per le sue Sedi provinciali e Sezioni autonome, un elenco in doppio dei consumi di carburanti e di lubrificanti ammessi nel trimestre alla franchigia per ciascuna Scuola e ciascun pilota.

Ove dal controllo risultasse che la Scuola o il pilota ha consumato più delle quantità di carburante e di lubrificanti assegnate loro per la franchigia, ne sarà fatta menzione nel prospetto, dove sarà indicata la quantità a cui l'esenzione sarà limitata.

Art. 32. — Il Reale Aero Club d'Italia restituirà al Ministero dell'aeronautica (Direzione generale dei servizi) unitamente ai documenti previsti dall'art. 13, del presente decreto uno degli elenchi dei consumi in franchigia munito del suo benestare.

Art 33. — Ricevuti di ritorno gli elenchi dei consumi in franchigia muniti del benestare del Reale Aero Club d'Italia, il Ministero dell'aeronautica informerà trimestralmente il Ministero delle finanze dei quantitativi di carburante e degli oli minerali lubrificanti consumati nel trimestre da ciascuna Scuola e da ciascun pilota autorizzato all'esenzione, citando il numero e la data della rispettiva autorizzazione, e richiederà a favore del Reale Aero Club d'Italia i relativi buoni di franchigia.

A tale scopo saranno dal Ministero dell'aeronautica indicate le dogane e gli Uffici tecnici di finanza presso i quali dovranno essere prelevati in esenzione dai dazi doganali e dalla tassa di vendita i carburanti ed i lubrificanti.

Art. 34. — Il Ministero delle finanze, controllato a sua volta che i quantitativi dei carburanti e dei lubrificanti consumati da ciascuna Scuola e da ciascun pilota non eccedono quelli loro consentiti per l'esercizio finanziario o fino al 31 dicembre 1936, autorizza le dogane e gli Uffici tecnici di finanza designati dal Ministero dell'aeronautica al rilascio in franchigia dai dazi doganali e dalla tassa di vendita, a favore del Reale Aero Club d'Italia, dei quantitativi richiesti di benzina, di benzolo e di oli minerali lubrificanti

Il Ministero delle finanze comunica contemporaneamente le autorizzazioni date alle dogane ed agli Uffici tecnici di finanza, al Ministero dell'aeronautica, che a sua volta ne darà comunicazione al Reale Aero Club d'Italia.

Art. 35. — Il Ministero dell'aeronautica anche nell'interesse del Ministero delle finanze provvederà a mezzo di due propri funzionari amministrativi, all'esame ed al controllo presso il Reale Aero Club d'Italia, le sue Sedi provinciali e Sezioni autonome dei registri di volo di cui al precedente art. 7, all'esame ed al controllo dei registri tenuti dai Comandi di aeroporto e di Sezione da turismo aereo ai sensi del precedente art. 8.

Art. 36. — I funzionari incaricati del servizio di cui al precedente art. 35, che devono essere di grado non inferiore al VI e saranno posti fuori del rispettivo ruolo organico, faranno riferimento per il calcolo del rapporto ora di volo-consumo di carburante alle tabelle ufficiali previste dal precedente art. 28.

Art. 37. — Indipendentemente dai controlli straordinari che il Ministero delle finanze potrà disporre sul registro del Reale Aero Club d'Italia e delle sue Sedi provinciali e Sezioni autonome e sui giornali di rotta, qualora nelle visite di controllo dei funzionari del Ministero dell'aeronautica, di cui al precedente art. 36, venissero riscontrate irregolarità, di esse il Ministero dell'aeronautica darà immediata comunicazione al Ministero delle finanze.

CAPO III. — *Imposte e dazi di consumo.*

Art. 38. — Ai fini dell'esenzione delle imposte e dazi di consumo prevista dall'art. 7 del R. decreto-legge 23 settembre 1935, n. 1766, il Ministero dell'aeronautica (Direzione generale dei servizi del materiale e degli aeroporti) su richiesta dei Comuni interessati indicherà loro i quantitativi di carburanti (benzina e benzolo) e di oli minerali lubrificanti consumati in ciascun trimestre dalle Scuole civili di pilotaggio aereo e dai piloti turisti nazionali autorizzati, a norma degli articoli 22 e 25 del presente decreto alla franchigia doganale ed indicati sulla richiesta del Comune.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 16 febbraio 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro per l'aeronautica:* VALLE.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

(521)

MOD. *A*

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI DEL MATERIALE E DEGLI AEROPORTI

LIBRETTO PER PRELEVAMENTO

di carburanti e lubrificanti da parte di apparecchi del Reale Aero Club d'Italia e degli Aero Club Provinciali

(Art. 3 del Decreto Ministeriale 16 febbraio 1936-XIV)

I Comandi degli aeroporti del Regno e delle squadriglie da turismo aereo, che non hanno sede su aeroporti armati, sono autorizzati a rifornire di carburanti e di lubrificanti l'apparecchio (1) . . . . matricola civile . . . . di proprietà del (2) . . . . e normalmente ricoverato presso (3) . . . . dietro semplice rilascio dei tagliandi *B* e *C* dei Buoni allegati, quali dovranno portare la firma del pilota e del Presidente dell'Aero club provinciale di . . . .

Le firme dei piloti autorizzati a richiedere i rifornimenti di cu sopra risultano dall'elenco annesso.

L'apparecchio a fianco indicato è in uso per l'insegnamento alla scuola civile di pilotaggio aereo . . . . autorizzata dal Ministero delle Finanze con disposizione N. . . . . . del . . . . al consumo in franchigia dai dazi doganali, dalla tassa di vendita e dalle imposte o dazi di consumo dei carburanti e dei lubrificanti per l'esercizio finanziario . . . .

Il Presidente dell'Aero Club provinciale

di . . . .

Visto: Il Presidente
del Reale Aero Club d'Italia

. . . .

(1) Tipo dell'apparecchio.
(2) Reale aero club d'Italia. — Aero club provinciale di . . . .
(3) Regio aeroporto di . . . . o Sezione di turismo aereo di . . . .

Serie *A* Libretto N. . . . . .

MATRICE *A*

Buono di prelevamento per benzina avio Kg. . . . .

Miscela unica (composta di . . . . % in peso di benzina e di . . . . . % in peso di benzolo) Kg. . . . . olio di ricino Kg. . . . . olio minerale lubrificante Kg. . . . . per il rifornimento dell'apparecchio . . . . matricola civile . . . . in consegna all'Aero Club provinciale di . . . . e normalmente ricoverato presso . . . .

Il Presidente
dell'Aero Club provinciale
di . . . .
. . . . *addì* . . . .

Il Pilota
. . . .

N. . . . .

Effettuati i rifornimenti indicati.

Il Comandante
dell'Aerop. o della Sez. di T. A.
di . . . .

(L. S.)

Serie *A* Libretto N. . . . .

TAGLIANDO *B*

Buono di prelevamento per benzina avio Kg. . . . .

Miscela unica (composta di . . . . % in peso di benzina e di . . . . % in peso di benzolo) Kg. . . . . olio di ricino Kg. . . . . olio minerale lubrificante Kg. . . . . per il rifornimento dell'apparecchio . . . . matricola civile . . . . in consegna all'Aero Club provinciale di . . . . e normalmente ricoverato presso . . . .

Il Presidente
dell'Aero Club provinciale
di . . . .
. . . . *addì* . . . .

Il Pilota
. . . .

N. . . . .

Effettuati i rifornimenti indicati.

Il Comandante
dell'Aerop. o della Sez. di T. A.
di . . . .

(L. S.)

Serie *A* Libretto N. . . . . .

TAGLIANDO C

Buono di prelevamento per benzina avio Kg. . . . .

Miscela unica (composta di . . . . % in peso di benzina e di . . . . . % in peso di benzolo) Kg. . . . . olio di ricino Kg. . . . . olio minerale lubrificante Kg. . . . . per il rifornimento dell'apparecchio . . . . matricola civile . . . . in consegna all'Aero Club provinciale di . . . . e normalmente ricoverato presso . . . .

Il Presidente
dell'Aero Club provinciale
di . . . .
. . . . *addì* . . . .

Il Pilota
. . . .

N. . . . .

Effettuati i rifornimenti indicati.

Il Comandante
dell'Aerop. o della Sez. di T. A.
di . . . .

(L. S.)

Firme dei piloti autorizzati ai rifornimenti	Autorizzazione del Ministero delle Finanze alla franchigia		Autentica delle firme e delle autorizzazioni del Ministero delle Finanze
	Numero	Data	

Visto: IL PRESIDENTE
del Reale Aero Club d'Italia

. . . .

REALE AERO CLUB D'ITALIA

ALLEGATO *B*

SEDE PROVINCIALE DI . . . .
SEZIONE AUTONOMA DI . . . .

REGISTRO DEI VOLI

Data	Pilota	Passeggero	N. e data dell'autorizzazione del Ministero Finanze alla franchigia	Tipo dell'apparecchio	Matricola dell'apparecchio	Voli con carburanti e lubrificanti a pagamento					Voli con benzina gratuita					Tipo del carburante e lubrificante prelevato	Numero buono	Quantità
						da	a	Ora di partenza	Ora di atterraggio	durata	da	a	Ora di partenza	Ora di atterraggio	durata			

ALLEGATO C

REGIO AEROPORTO DI . . . .

Voli seguiti sull'Aeroporto o partenze per altri Aeroporti di aeromobili di proprietà dei Reale Aero Club d'Italia, delle sue Sedi provinciali o Sezioni autonome o di privati soci, del Reale Aero Club d'Italia, normalmente ricoverati sull'Aeroporto

Data	Matricola dell'aeromobile	Tipo dell'aeromobile	Pilota	Passeggero	N. e data dell'autorizzazione del Ministero Finanze alla franchigia	Ora di partenza	Direzione	Ora di atterraggio	Durata del volo	Tipo del carburante e del lubrificante prelevato	Numero buono	Quantità

Atterraggi e partenze dall'Aeroporto di aeromobili di proprietà del Reale Aero Club d'Italia, delle sue Sedi provinciali o Sezioni autonome o di privati soci, del Reale Aero Club d'Italia, normalmente non ricoverati sull'Aeroporto.

Data	Matricola dell'aeromobile	Tipo dell'aeromobile	Pilota	Passeggero	Aero Club al quale appartiene l'apparecchio e del quale è socio il proprietario	Ora di atterraggio	Provenienza	Ora di partenza	Destinazione	Tipo del carburante e del lubrificante prelevato	Numero buono	Quantità

MOD. *D*

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI DEL MATERIALE E DEGLI AEROPORTI

LIBRETTO DELLE ATTESTAZIONI DI VOLO

per le scuole civili di pilotaggio aereo autorizzate al consumo in franchigia doganale dei carburanti e dei lubrificanti

(Art. 1 del R. decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1766, ed art. 22 del D. M. 16 febbraio 1936-XIV)

N° . . . .

NOTE. — I libretti sono numerati progressivamente per ciascuna scuola. È rilasciato un libretto per ognuno degli apparecchi in uso della scuola. Il rilascio dei libretti è fatto esclusivamente dal R. Aero Club d'Italia, dalle sue Sedi provinciali e dalle Sezioni autonome che abbiano ricevuto la comunicazione ufficiale prevista dall'art. 26 del D. M. 16 febbraio 1936-XIV relativamente alla autorizzazione del Ministero delle Finanze per la franchigia doganale dei carburanti e dei lubrificanti impiegati dalle scuole.

Il presente libretto viene rilasciato alla Scuola civile di pilotaggio aereo (1) . . . . esistente presso (2) . . . . autorizzata con Disposizione n. . . . . . . in data . . . . dal Ministero delle Finanze (Direzione generale delle dogane e I. I.) alla franchigia doganale dei carburanti e dei lubrificanti.

Apparecchio (3) . . . . matricola civile . . . . . . di proprietà del . . . . normalmente ricoverato presso . . . .

. . . . addì . . . .

Il Presidente dell'Aero Club provinciale

di . . . .

Visto: IL PRESIDENTE
del Reale Aero Club d'Italia

. . . .

(1) Denominazione della scuola. — (2) Il R. Aero Club d'Italia. — L'Aero Club provinciale di. . . . . La Sezione autonoma di . . . . (3) Tipo dell'apparecchio.

MATRICE *A*

Attestazione di volo N. . . . .
Libretto N. . . . .

L'apparecchio (1) . . . .
matricola civile . . . . di proprietà del . . . .
in uso della Scuola civile di pilotaggio aereo (2) . . . .
presso (3) . . . .
autorizzata dal Ministero delle Finanze con Disposizione N. . . . . del . . . .
. . . . alla franchigia doganale dei carburanti e dei lubrificanti ha compiuto un volo di complessive ore (6) . . . .
nel giorno . . . .
L'apparecchio era guidato dal pilota della Scuola Sig. . . . .
ed era fornito di (4) . . . .
. . . .
. . . .
come da matrice esibita del Buono di rifornimento N. . . . rilasciato dal (5) . . . . . .
. . . .

. . . . . . *addì* . . . .

Il Comandante (5)

. . . .

(1) Tipo dell'apparecchio.
(2) Denominazione della scuola.
(3) Il R. Aero Club d'Italia. L'Aero Club provinciale di . . . . . La Sezione autonoma di . . . . . .
(4) Indicare la specie dei carburanti e dei lubrificanti. Per le miscele di benzina con benzolo od alcool indicare le percentuali in peso dei componenti.
(5) R. Aeroporto di . . . Sezione di turismo aereo di . . .
(6) Indicare le ore di volo effettivo escluse quindi quelle di sosta negli atterraggi intermedi.

TAGLIANDO *B*

Attestazione di volo N. . . . .
Libretto N. . . . .

L'apparecchio (1) . . . .
matricola civile . . . . di proprietà del . . . .
in uso della Scuola civile di pilotaggio aereo (2) . . . .
presso (3) . . . .
autorizzata dal Ministero delle Finanze con Disposizione N. . . . . del . . . .
. . . . alla franchigia doganale dei carburanti e dei lubrificanti ha compiuto un volo di complessive ore (6) . . . .
nel giorno . . . .
L'apparecchio era guidato dal pilota della Scuola Sig. . . . .
ed era fornito di (4) . . . .
. . . .
. . . .
come da matrice esibita del Buono di rifornimento N. . . . rilasciato dal (5) . . . . . .
. . . .

. . . . . . *addì* . . . .

Il Comandante (5)

. . . .

(1) Tipo dell'apparecchio.
(2) Denominazione della scuola.
(3) Il R. Aero Club d'Italia. L'Aero Club provinciale di . . . . . La Sezione autonoma di . . . . . .
(4) Indicare la specie dei carburanti e dei lubrificanti. Per le miscele di benzina con benzolo od alcool indicare le percentuali in peso dei componenti.
(5) R. Aeroporto di . . . Sezione di turismo aereo di . . .
(6) Indicare le ore di volo effettivo escluse quindi quelle di sosta negli atterraggi intermedi.

TAGLIANDO *C*

Attestazione di volo N. . . . .
Libretto N. . . . .

L'apparecchio (1) . . . .
matricola civile . . . . di proprietà del . . . .
in uso della Scuola civile di pilotaggio aereo (2) . . . .
presso (3) . . . .
autorizzata dal Ministero delle Finanze con Disposizione N. . . . . del . . . .
. . . . alla franchigia doganale dei carburanti e dei lubrificanti ha compiuto un volo di complessive ore (6) . . . .
nel giorno . . . .
L'apparecchio era guidato dal pilota della Scuola Sig. . . . .
ed era fornito di (4) . . . .
. . . .
. . . .
come da matrice esibita del Buono di rifornimento N. . . . rilasciato dal (5) . . . . . .
. . . .

. . . . . . *addì* . . . .

Il Comandante (5)

. . . .

(1) Tipo dell'apparecchio.
(2) Denominazione della scuola.
(3) Il R. Aero Club d'Italia. L'Aero Club provinciale di . . . . . La Sezione autonoma di . . . . . .
(4) Indicare la specie dei carburanti e dei lubrificanti. Per le miscele di benzina con benzolo od alcool indicare le percentuali in peso dei componenti.
(5) R. Aeroporto di . . . Sezione di turismo aereo di . . .
(6) Indicare le ore di volo effettivo escluse quindi quelle di sosta negli atterraggi intermedi.

MOD. *D bis*

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI DEL MATERIALE E DEGLI AEROPORTI

LIBRETTO DELLE ATTESTAZIONI DI VOLO

per piloti turisti nazionali autorizzati al consumo in franchigia doganale dei carburanti e dei lubrificanti

(Art. 1 del R. decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1766, ed art. 25 del D. M. 16 febbraio 1936-XIV)

№ . . . .

NOTE. — **Il rilascio del libretto è fatto esclusivamente dal R. Aero Club d'Italia, dalle sue Sedi provinciali e dalle Sezioni autonome, che abbiano ricevuto, a mente dell'art. 26 del D. M. 16 febbraio 1936-XIV, comunicazione ufficiale dell'autorizzazione del Ministero delle Finanze per la franchigia doganale dei carburanti e lubrificanti impiegati dal pilota turista nazionale.**

Il presente libretto è rilasciato al pilota turista nazionale sig. . . . .

autorizzato con disposizione n. . . . . . . in data . . . . del Ministero delle Finanze

(Direzione generale delle dogane e I. I.) alla franchigia doganale dei carburanti e dei lubrificanti.

. . . . addì . . . .

Il Presidente dell'Aero Club provinciale

di . . . .

Visto. Il Presidente
del Reale Aero Club d'Italia

. . . .

Matrice A

Attestazione di volo N. . . . . .
Libretto N. . . . .

Il pilota turista di nazionalità italiana sig. . . . . autorizzato con disposizione del Ministero delle Finanze n. . . . . del . . . . al consumo in franchigia doganale di carburanti e lubrificanti ha compiuto nei giorni . . . .
un volo di andata e ritorno a questo aeroporto con scali intermedi negli aeroporti di . . . .
facendo uso dell'apparecchio (1) . . . . matricola civile . . . . .
di proprietà . . . .
normalmente ricoverato nell'aeroporto . . . . provvisto di (2) . . . .
forniti dal (3) . . . .
come da matrice esibita del Buono di rifornimento in data. . . . . n. . . . .
Il volo è durato complessivamente ore (4) . . . .

. . . . . . *addì* . . . .

Il Comandante (3)

. . . .

(1) Tipo dell'apparecchio.
(2) Indicare la specie dei carburanti e dei lubrificanti. Per le miscele di benzina con benzolo od alcool indicare anche le percentuali in peso dei componenti.
(3) R. Aeroporto di . . . . Sezione di turismo aereo di . . . .
(4) Indicare le ore di volo effettivo, escluse quindi quelle di sosta negli atterraggi intermedi.

Tagliando B

Attestazione di volo N. . . . . .
Libretto N. . . . . .

Il pilota turista di nazionalità italiana sig. . . . . autorizzato con disposizione del Ministero delle Finanze n. . . . . del . . . . al consumo in franchigia doganale di carburanti e lubrificanti ha compiuto nei giorni . . . .
un volo di andata e ritorno a questo aeroporto con scali intermedi negli aeroporti di . . . .
facendo uso dell'apparecchio (1) . . . . matricola civile . . . . .
di proprietà . . . .
normalmente ricoverato nell'aeroporto di . . . . provvisto di (2) . . . .
forniti dal (3) . . . .
come da matrice esibita del Buono di rifornimento in data . . . . n. . . . .
Il volo è durato complessivamente ore (4) . . . .

. . . . . . *addì* . . . .

Il Comandante (3)

. . . .

(1) Tipo dell'apparecchio.
(2) Indicare la specie dei carburanti e dei lubrificanti. Per le miscele di benzina con benzolo od alcool, indicare anche le percentuali in peso dei componenti.
(3) R. Aeroporto di . . . . . Sezione di turismo aereo di . . . .
(4) Indicare le ore di volo effettivo, escluse quindi quelle di sosta negli atterraggi intermedi.

Tagliando C

Attestazione di volo N. . . . . .
Libretto N. . . . . .

Il pilota turista di nazionalità italiana sig. . . . . autorizzato con disposizione del Ministero delle Finanze n. . . . . . del . . . . al consumo in franchigia doganale di carburanti e lubrificanti ha compiuto nei giorni . . . .
un volo di andata e ritorno a questo aeroporto con scali intermedi negli aeroporti di . . . .
facendo uso dell'apparecchio (1) . . . . matricola civile . . . . .
di proprietà . . . .
normalmente ricoverato nell'aeroporto di . . . . provvisto di (2) . . . .
forniti dal (3) . . . .
come da matrice esibita del Buono di rifornimento in data . . . . n. . . . .
Il volo è durato complessivamente ore (4) . . . .

. . . . . . *addì* . . . .

Il Comandante (3)

. . . .

(1) Tipo dell'apparecchio.
(2) Indicare la specie dei carburanti e dei lubrificanti. Per le miscele di benzina con benzolo od alcool, indicare anche le percentuali in peso dei componenti.
(3) R. Aeroporto di . . . . . Sezione di turismo aereo di . . . .
(4) Indicare le ore di volo effettivo, escluse quindi quelle di sosta negli atterraggi intermedi.

p. *Il Ministro per l'aeronautica:*
Valle.

Il Ministro per le finanze:
Di Revel.

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1936-XIV.

Modificazione al decreto Ministeriale 12 novembre 1935-XIV concernente il regolamento della Lotteria automobilistica di Tripoli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE COLONIE

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1736, relativo alla revoca della concessione all'Automobil Club di Tripoli di effettuare una Lotteria automobilistica ed alla riorganizzazione della Lotteria stessa;

Visto il regolamento della Lotteria suddetta approvato con decreto interministeriale 12 novembre 1935-XIV;

Decreta:

L'art. 24 del suddetto regolamento resta così modificato:

La gestione della Lotteria automobilistica di Tripoli è da considerarsi fuori bilancio, fatta eccezione per la quota del 15 % spettante all'Erario, ai sensi dell'art. 20 lettera *B*.

Detta quota sarà prelevata dal conto corrente postale intestato al Ministero delle finanze, Ufficio centrale del personale (Servizi del lotto) e versata in tesoreria, per le spese riguardanti l'organizzazione e l'esercizio della Lotteria da fare carico agli istituenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Per le spese da effettuarsi in economia potranno essere emessi ordini di accreditamento a favore del capo del personale e dei servizi del lotto, ai sensi dell'art. 1 della legge 1° maggio 1930, n. 450.

Agli effetti del presente articolo s'intendono autorizzate in economia tutte le spese relative alla gestione della Lotteria.

Le spese suddette saranno deliberate dal Comitato di direzione della Lotteria, e nei casi d'urgenza dal Sottocomitato.

Il Ministro per le finanze provvederà con suo decreto per tutte le occorrenti variazioni di bilancio.

Roma, addì 9 gennaio 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro per le colonie*: LESSONA. — *Il Ministro per le finanze*: DI REVEL.

(581)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLA GUERRA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, con nota in data 28 febbraio 1936-XIV, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 20 gennaio 1936-XIV, n. 230, relativo al trattenimento in servizio per impieghi limitati o condizionati di ufficiali in servizio permanente effettivo affetti da infermità temporanee.

(587)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Autorizzazione all'Opera nazionale Dopolavoro ad accettare la donazione di due appezzamenti di terreno disposta a suo favore dalla signora Muratorio Rosa di Diano Marina.

Con R. decreto 9 novembre 1935-XIV, registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 1936 l'Opera nazionale Dopolavoro è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta in suo favore dalla signora Muratorio Rosa fu Giov. Battista ved. Martino, di Diano Marina, mediante rogito 9 gennaio 1934 del Regio notaio dott. Bernardino Re di Dolcedo, di due appezzamenti di terreno posti nel territorio di Cervo, in frazione di Riva Faraldi.

(558)

Autorizzazione all'Opera nazionale Dopolavoro ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno disposta a suo favore dal sig. Davide Rinaldi di Borgo a Mozzano (Lucca).

Con R. decreto 11 gennaio 1936-XIV, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1936 l'Opera nazionale Dopolavoro è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta in suo favore dal signor Davide Rinaldi fu Casimiro, di Partigliano nel comune di Borgo a Mozzano (Lucca) mediante rogito 14 febbraio 1935 del Regio notaio Masini Renato di Lucca, di un piccolo appezzamento di terreno posto nella località alla Piazza nella frazione di Partigliano del comune di Borgo a Mozzano.

(559)

Autorizzazione all'Opera nazionale Dopolavoro ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno, disposta a suo favore dal sig. Sciorella Nicolao di Torretta di Vasia (Imperia).

Con R. decreto 11 gennaio 1936-XIV, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1936, l'Opera nazionale Dopolavoro è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta in suo favore dal signor Sciorella Nicolao fu Nicolao, di Torretta, in frazione di Vasia (Imperia) mediante rogito del Regio notaio Bernardino Re di Dolcedo, di un appezzamento di terreno posto sul territorio di Pianavia, frazione di Vasia, denominato « Legato ».

(561)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 3 marzo 1936-XIV - N. 52

S. U. A. (Dollaro)	12,445	Olanda (Fiorino)	8,547
Inghilterra (Sterlina)	62,12	Polonia (Zloty)	237,50
Francia (Franco)	83 —	Spagna (Peseta)	170,01
Svizzera (Franco)	411 —	Svezia (Corona)	8,0793
Argentina (Peso carta)	3,44	Rendita 3,50 % (1906)	78,40
Austria (Shilling)	2,35	Id. 3,50 % (1902)	68,625
Belgio (Belga)	2,1215	Id. 3 % lordo	50,75
Canadà (Dollaro)	12,46	Prest. redim 3,50 % 1934	78 —
Cecoslovacchia (Corona)	52,22	Obbl Venezie 3,50 %	84,975
Danimarca (Corona)	2,78	Buoni nov. 5 % Scad. 1940	95,675
Germania (Reichsmark)	5,0556	Id. id. 5 % Id 1941	95,45
Grecia (Dracma)	11,50	Id. id. 4 % Id. 15-2-43	84,65
Jugoslavia (Dinaro)	28,19	Id. id. 4 % Id. 15-12-43	84,55
Norvegia (Corona)	3,0021		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito Pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 76.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 43 — Data: 16 novembre 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Modena — Intestazione: Berti Carlo fu Luigi, domiciliato a Modena — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Consolidato 3,50 per cento Prestito Redimibile, capitale: L. 11.200, con decorrenza omessa

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 29 febbraio 1936 - Anno XIV

Il direttore generale: CIARROCCA.

(572)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di titolo « Rendita 5 % ».

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 73.

Dalla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Padova è stato denunziato lo smarrimento della ricevuta Mod. 243 D-P n. 45 rilasciata il 7 dicembre 935 dalla Tesoreria stessa a favore della Banca d'Italia, filiale di Padova, in dipendenza della sottoscrizione al P.N. « Rendita 5 % » mediante reimpiego di un certificato nominativo del P.R. 3.50 % di L. 5700.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese alla prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, si procederà alla consegna del nuovo titolo senza ritiro della predetta ricevuta (art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298).

Roma, addì 8 febbraio 1936 - Anno XIV

Il direttore generale: CIARROCCA.

(379)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 29)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Redim. 3,50 % (1934)	489096	350 —	Mattei Giuseppina detta Antonietta, moglie di Vendrame Cesare fu Luigi inferma di mente, sotto l'amm ne provvisoria del marito domt a Mestre (Venezia), con usufrutto vitalizio a Fabris *Teresa* fu Girolamo, moglie di Zuanelli Artidoro, domt. a Mestre (Venezia).	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Fabris *Maria-Teresa* fu Girolamo, moglie ecc. come contro.
»	155343	52,50	Palmieri Carlotta fu Antonio, ved di Monterisi Pantaleo, domt a Bisceglie (Bari): con usufrutto a Palmieri *Adelina* fu Antonio, nubile, domt. a Bisceglie (Bari)	Intestata come contro; con usufrutto a Palmieri *Maria-Adelina* fu Antonio, domt. a Bisceglie (Bari).
»	421144	2.233 —	Piperno Egisto fu Ettore-Salomone, minore sotto la p p della madre Veroli *Emma*, domt a Roma.	Piperno Egisto fu Ettore-Salomone, minore sotto la p. p. della madre Veroli *Allegra-Sara-Emma*, domt. a Roma
»	330372	52,50	*Fedeli* Esterina fu Giovanni, minore sotto la tutela di Fedele Francesco fu Luigi, domt. a Mango (Cuneo)	*Fedele* Esterina fu Giovanni, minore ecc. come contro.
»	311840	203 —	Buffulini Paolo di Giovanni, moglie di *Kaucic* Francesco, domt a S. Vito di Vipacco (Udine).	Buffulini Paolo di Giovanni, moglie di *Kaucic* Francesco-*Tommaso*, domt. come contro.
»	80456	350 —	*Salmieri* Paolo fu Salvatore, domt. a Messina.	*Salmeri* Paolo fu Salvatore, domt. a Messina.
»	52104	17,50	Caselli *Carlo* di Pietro-Paolo, minore sotto la p.p. del padre, domt. in Alessandria.	Caselli *Cesarina-Carla-Antonia* di Pietro-Paolo, minore ecc. come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	60993	154 —	*Gianè Salvatore* di Salvatore, domt. a Partinico (Palermo).	*Giani Giovanni-Salvatore* di Salvatore, domt. a Partinico (Palermo).
» » » »	263211 328723 783074 796491	147 — 21 — 45,50 77 —	Giani *Salvatore* fu Salvatore, domt. a Partinico (Palermo).	Giani *Giovanni-Salvatore* fu Salvatore, domt. come contro.
Redim. 3,50 % (1934)	404354	9.399,50	Zadra *Maria-Lavinia* fu Guido, minore sotto la tutela di Manzioli Ada fu Francesco, domt a Vidor (Treviso).	Zadra *Lavinia-Maria* fu Guido, minore ecc. come contro.
»	30869	56 —	Muttoni *Serafino* di Paolo, domt. a Bracca (Bergamo).	Muttoni *Giovanni-Serafino* di Paolo, domt. come contro.
»	473428	14 —	Eredi indivisi di Caserotto Domenico fu Antonio, domt. a Canale San Bovo (Trento); con usuf. a Simoni Margherita fu *Carlo*, ved. Caserotto domt. a Canale San Bovo (Trento)	Intestata come contro; con usuf. a Simoni Margherita fu *Cirillo*, ved. ecc. come contro.
» »	392208 392209	59,50 59,50	*De Cristoforo* Ida *De Cristoforo* Ada di Pasquale, minori sotto la p.p. del padre, domt a Monteodorisio (Chieti).	*De Cristofaro* Ida *De Cristofaro* Ada-Maria-Anna di Pasquale minori ecc come contro.
Prest. Naz. 5 %	20112	135 —	Bortolon *Gabriela* di *Aldo*, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Feltre (Belluno)	Bortolon *Gabriella* di *Armando detto Aldo*, minore ecc. come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	173952	70 —	Eterno Luisa fu Francesco, domt. a Torino, maritata con Lanchard Emilio	Eterno *Luigia* fu Francesco ecc. come contro.
Redim. 3,50 % (1934)	314350 314351	5.250 — 1.750 —	Dore-*Bozzalla* Anna-Maria fu Antonio, minore sotto la p. p. della madre Bozzalla Efisia di Quintino, ved. di Dore-Piras Antonio e moglie in seconde nozze di Beltrami Giulio, domt. a Siracusa. La 2ª rendita è con usufrutto vital. a Bozzalla Efisia di Quintino ved. di Dore-Piras Antonio e moglie in 2e nozze di Beltrami Giulio domt a Siracusa.	Dore-*Piras*.
Cons. 3,50 % (1906)	592449	801,50	*Mazzucchelli Adelina* fu Carlo, moglie di Canova Ferdinando, domt a Torino, vincolata.	*Mazzuchelli Adelaide-Saveria-Anna* fu Carlo, moglie, ecc. come contro, vincolata.
Redim. 3,50 % (1934)	209495	700 —	Guariglia *Giuseppina* fu *Domenico*, nubile, domt. a Sala Consilina (Salerno).	Guariglia *Giuseppa o Giuseppina* fu *Vincenzo*, nubile, domt come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	346457	178,50	Tripodi Ignazio, Raffaele, Giuseppe, Francesca, *Malvina* ed *Anna* fu Antonio, minori sotto la p. p. della madre Zimatore Maria, ved. di Tripodi Antonio, domt a Tropea (Catanzaro).	Tripodi Ignazio, Raffaele, Giuseppe, Francesca, Malvina-*Margherita-Marianna* e *Antonia-Malvina-Margherita* fu Antonio, minori ecc. come contro.
Redim. 3,50 % (1934)	294065	35 —	Vitale Tommaso di Giuseppe, domt. a Frattamaggiore (Napoli) con usufrutto vitalizio a *Vita* Giuseppe fu Tommaso domt a Frattamaggiore (Napoli).	Intestata come contro: con usufrutto vitalizio a *Vitale* Giuseppe fu Tommaso, domt. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 22 febbraio 1936 - Anno XIV. *Il direttore generale*: CIARROCCA.

(504)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.